



Linea guida per la gestione delle segnalazioni

(Whistleblowing) del Gruppo Danieli

INDICE

1. SCOPO	3
2. APPLICABILITÀ	3
3. DEFINIZIONI	3
4. RIFERIMENTI	4
5. PRINCIPI GENERALI	4
5.1. Riservatezza	4
5.2. Tutela del Segnalante	5
5.3. Tutela del Segnalato	5
5.4. Meccanismi di astensione	5
6. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	5
6.1. I soggetti coinvolti	6
6.2. Oggetto della Segnalazione	6
6.3. Canali di Segnalazione	6
6.4. Ricezione della Segnalazione e relativa analisi preliminare	6
6.5. Attività di analisi e verifica della Segnalazione	7
6.6. Attività di analisi del Report e decisioni successive	7
6.7. Reporting	8
7. SISTEMA SANZIONATORIO	8
8. TRACCIABILITÀ	8
9. LINEA GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	8
10. DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LINEA GUIDA	9
11. TERMINI E MODALITÀ PER IL RECEPIMENTO DELLA PRESENTE LINEA GUIDA	9
12. SEGNALAZIONI VIOLAZIONI DELLA LINEA GUIDA	9

1. SCOPO

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (“Danieli & C.” o la “Capogruppo”) incentiva la collaborazione dei lavoratori e di soggetti terzi ai fini dell’emersione di (i) fenomeni illeciti, fraudolenti o sospetti, (ii) violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.L.gs 231/01 e (iii) qualsiasi altra irregolarità nella conduzione aziendale o condotta non conforme alla legge e al sistema regolamentare interno del Gruppo Danieli.

Nel fare ciò, Danieli & C. incoraggia le segnalazioni di qualsiasi violazione considerata rilevante di cui ogni segnalante, meglio definito nel prosieguo, venga a conoscenza.

Lo scopo della presente Linea Guida per la gestione delle segnalazioni (Whistleblowing) (“Linea Guida”) è, pertanto, quello di illustrare le modalità di invio delle segnalazioni, i principi posti a salvaguardia dei soggetti segnalanti, il relativo processo di gestione nonché ogni possibile azione conseguente alle violazioni riscontrate.

2. APPLICABILITÀ

La presente Linea Guida è emanata da Danieli & C. e approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione.

Essa si applica a Danieli & C. e, previo recepimento, a tutte le società dalla stessa direttamente e indirettamente controllate in Italia e all’estero (“le Società del Gruppo”) operanti nel settore plant making¹.

3. DEFINIZIONI

Comitato Segnalazioni

Comitato interfunzionale destinatario della Segnalazione ed incaricato di gestire la medesima applicando le modalità operative dettate dalla presente Linea Guida. Il comitato è composto dai responsabili delle funzioni Legale, Human Resources, Compliance & Internal Audit della Capogruppo, operanti per tutto il Gruppo Danieli. Il General Counsel della Capogruppo ricopre anche il ruolo di Presidente del Comitato Segnalazioni.

Gruppo Danieli

Danieli & C. e relative società direttamente o indirettamente controllate operanti nel settore plant making.

DPO

Data Protection Officer. È responsabile del controllo della corretta gestione dei trattamenti dei dati personali all’interno del Gruppo limitatamente alle Società in cui è stato formalmente individuato quale DPO. Supporta la Capogruppo nell’implementazione della compliance privacy conformemente alla normativa di riferimento, supervisionandone l’attività.

Group Compliance Officer & Chief Internal Auditor

Soggetto che presiede la funzione di Gruppo “Compliance & Internal Audit”, di seguito (GCO).

Internal Audit

Funzione di Internal Audit di Danieli & C. operante per tutto il Gruppo Danieli.

Organismo di Vigilanza o OdV

Organismo di Danieli & C. o delle relative società controllate di diritto italiano incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento in conformità con le prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/01.

Segnalazione

Qualsiasi comunicazione ricevuta tramite i canali individuati avente ad oggetto (i) comportamenti posti in essere in violazione di norme, interne ed esterne, che disciplinano l’attività di Danieli & C. e delle Società del Gruppo, compresi il Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.L.gs 231/01 di Danieli & C. e delle Società del Gruppo; (ii) qualsiasi altra condotta illecita che possa determinare un danno economico, patrimoniale e/o d’immagine per il Gruppo Danieli. Tali comportamenti devono essere compiuti da, o riferibili a, membri degli organi sociali, degli organi di controllo – previsti dalle normative vigenti nei paesi in cui il Gruppo Danieli opera –, dipendenti, stagisti, tirocinanti, collaboratori, fornitori, appaltatori, consulenti, clienti, partner in relazioni d’affari della Capogruppo e delle Società del Gruppo e, più in generale, tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Danieli & C. e delle Società del Gruppo, nonché tutti gli altri soggetti che a qualsiasi titolo entrano in contatto con Danieli & C. e con le Società del Gruppo.

¹ Fanno parte del settore plant making le società operanti nella progettazione, costruzione e vendita di impianti per l’industria siderurgica.

Segnalante

Soggetto che effettua una Segnalazione.

Segnalato

Soggetto a cui è attribuita la violazione.

Team Privacy

Gruppo di lavoro che collabora con il DPO. Integra il Modello Privacy assieme al delegato ed al comitato privacy.

4. RIFERIMENTI

Codice Etico

Documento che definisce l'insieme dei principi e dei valori etici adottati da Danieli & C. e dalle Società del Gruppo.

D.Lgs. 231/2001

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni.

Normativa Privacy

Si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (anche "GDPR"), la Convenzione 108+ nonché qualsiasi altra normativa internazionale sulla protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti del Garante italiano o di altra Autorità estera per la protezione dei dati personali.

L. 179/2017

Legge 30 Novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" e successive modifiche e integrazioni.

Dir. EU 2019/1937

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Modello 231

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Danieli & C. e dalle società controllate di diritto italiano in ottemperanza al D.Lgs. 231/01.

Normativa anticorruzione

Tutte le norme vigenti in materia negli ordinamenti giuridici di appartenenza di ciascuna società del Gruppo Danieli in Italia e nel resto del mondo e delle normative internazionali e transnazionali che abbiano applicazione diretta.

5. PRINCIPI GENERALI

Il Gruppo Danieli incentiva tutti i dipendenti alla conoscenza e al rispetto del Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 (ove applicabile), delle leggi e del sistema regolamentare interno del Gruppo Danieli, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari.

Il Gruppo Danieli incoraggia chiunque – ivi inclusi il personale, i propri partner commerciali, i fornitori, i collaboratori i clienti e le terze parti – sia a conoscenza di possibili violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 (ove applicabile), delle leggi e del sistema normativo interno a segnalare dette violazioni, assicurando al Segnalante un'attenta ed efficace gestione della Segnalazione stessa.

5.1 RISERVATEZZA

Le Segnalazioni sono gestite assicurando la massima riservatezza sull'identità del Segnalante, degli altri soggetti eventualmente citati, e sui fatti segnalati. Sono utilizzate modalità di comunicazione idonee a tutelare l'identità e l'onorabilità dei soggetti menzionati nella Segnalazione, unitamente alla riservatezza dei dati identificativi del Segnalante, evitando che i dati acquisiti vengano comunicati a soggetti estranei al processo di gestione della Segnalazione così come indicati nel presente documento. Verranno prese in considerazione anche le Segnalazioni anonime, intendendosi per Segnalazione anonima qualsiasi Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili, fatta eccezione per le Segnalazioni di contenuto generico e/o confuso.

5.2. TUTELA DEL SEGNALANTE

Il Gruppo Danieli garantisce protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Il Gruppo Danieli assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, salvi i casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge.

Il Gruppo Danieli vieta il tracciamento di qualsiasi informazione relativa ai log di accesso durante la segnalazione a mezzo piattaforma effettuata tramite devices e rete aziendali.

5.3. TUTELA DEL SEGNALATO

Il Gruppo Danieli si impegna, al fine di tutelare la dignità e la reputazione di ogni persona, ad offrire la massima protezione dalle segnalazioni diffamatorie e, comunque, rivelatesi infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

In tale contesto, qualora a seguito di analisi, la Segnalazione risulti infondata, illecita o calunniosa, Danieli & C. garantirà l'adozione di provvedimenti sanzionatori così come meglio descritti al capitolo 7 della presente Linea Guida. Danieli & C., tramite il proprio Comitato Segnalazioni, può in aggiunta valutare di informare del contenuto della Segnalazione ritenuta illecita e dell'identità del Segnalante, il soggetto segnalato per consentire a quest'ultimo di valutare eventuali azioni a propria tutela.

In conformità alle normative vigenti, il Gruppo Danieli adotta le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato (es. richieste che provengono dall'Autorità Giudiziaria, ecc).

Il Segnalato viene informato il prima possibile anche in base alle normative locali applicabili; tuttavia, laddove vi sia il rischio concreto che il Segnalato possa mettere a repentaglio la capacità di indagare efficacemente sulla segnalazione o possa compromettere le prove da acquisire, la notifica può essere ritardata.

5.4. MECCANISMI DI ASTENSIONE

Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio dell'organo deputato all'esame e valutazione della Segnalazione, nonché la piena collegialità del Comitato Segnalazioni, si prevede che:

> se l'oggetto della Segnalazione è una condotta tenuta da un membro del Comitato Segnalazioni o da un dipendente delle funzioni facenti parte dello stesso, il membro del Comitato Segnalazioni interessato dovrà astenersi dall'attività di analisi preliminare e, nel caso di indagine, da qualsiasi attività relativa alla stessa. Il membro del Comitato Segnalazioni escluso sarà sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. o da soggetto da lui designato;

> se l'oggetto della Segnalazione è una condotta tenuta da più membri del Comitato Segnalazioni o da dipendenti di più funzioni facenti parte dello stesso, i membri del Comitato Segnalazioni interessati dovranno astenersi dall'attività di analisi preliminare e, nel caso di indagine, da qualsiasi attività relativa alla stessa. Gli stessi saranno sostituiti da soggetti nominati dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Danieli & C Officine Meccaniche S.p.A. (anche quest'ultimo può sostituire uno dei membri del Comitato Segnalazioni escluso);

> se l'oggetto della Segnalazione è una condotta tenuta da un membro dell'OdV o dell'intero Organismo di Vigilanza della società oggetto di Segnalazione, quest'ultimo sarà escluso dal processo comunicativo riferito alla Segnalazione e della circostanza il Comitato Segnalazioni provvederà ad informare immediatamente il Collegio Sindacale della società interessata;

> se l'oggetto della Segnalazione è una condotta tenuta da un membro della funzione Group Internal Audit e la Segnalazione ricevuta sia ritenuta fondata, nessuna attività di verifica potrà essere commissionata al Group Internal Audit dal Comitato Segnalazioni.

6. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gruppo Danieli ha definito un sistema di gestione delle Segnalazioni che prevede (i) l'individuazione dei soggetti che possono attivare il processo, (ii) la tipologia di violazioni oggetto di Segnalazione, (iii) i canali utilizzabili per effettuare la Segnalazione, (iv) le attività che vengono poste in essere per la gestione di ciascuna Segnalazione, (v) la tutela del Segnalante e del segnalato, (vi) la reportistica e (vii) i provvedimenti sanzionatori.

6.1. I SOGGETTI COINVOLTI

In linea con le normative vigenti e con le best practice, il processo di Segnalazione può essere attivato da:

- > lavoratori dipendenti o ex dipendenti del Gruppo Danieli e tutte quelle persone che operano sulla base di rapporti contrattuali che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche nelle forme diverse dal rapporto di lavoro subordinato;
- > i membri degli organi sociali;
- > soggetti terzi tra cui, a titolo di esempio possono ricadere: i clienti, i fornitori, i consulenti, i partner commerciali, i soggetti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato o è terminato, gli azionisti, ecc

Le segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- > dipendenti del Gruppo Danieli;
- > membri degli organi sociali;
- > soggetti terzi (es. clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, stagisti, tirocinanti, partner commerciali).

6.2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Premesso che il Segnalante potrà segnalare qualsiasi violazione (sia esso un fatto o un atto omissivo) anche solo potenzialmente contraria alle normative di legge e regolamentari interne al Gruppo Danieli, a titolo meramente esemplificativo e da non intendersi come esaustivo, le segnalazioni potranno riguardare:

- > violazioni del Codice Etico, di policy, di procedure e di regolamenti interni;
- > conflitti di interesse;
- > furto di beni ed acquisizione illecita di informazioni commerciali e know how tecnico;
- > attività illecite e/o fraudolente (anche di natura finanziaria) in danno del patrimonio aziendale in generale;
- > violazioni delle norme a tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro;
- > atti di corruzione tentati, presunti o effettivi, posti in essere direttamente, per il tramite o su sollecitazione di soggetti terzi (es. fornitori, consulenti, collaboratori, clienti ed intermediari);
- > qualsiasi condotta ritenuta illecita, come prevista all'interno del Modello 231 delle Società del Gruppo ad esso assoggettate.

6.3. CANALI DI SEGNALAZIONE

Per l'intero Gruppo Danieli sono previsti i seguenti canali di segnalazione dedicati:

- > sito web – attraverso la piattaforma informatica dedicata Ethics and Integrity Line all'indirizzo ethics.danieli.com accessibile da qualunque device. Questo strumento è fortemente raccomandato perché garantisce, attraverso la cifratura delle informazioni, la totale riservatezza dell'identità del Segnalante, unitamente alla conservazione dell'integrità del dato;
- > a mezzo posta indirizzata con indicazione riservata personale a: Comitato Segnalazioni – all'Att.ne del Presidente del Comitato Segnalazioni - presso Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Ufficio Legale, Via Nazionale, 41 – 33042 – Buttrio (UD) – Italia.

Chiunque riceva una Segnalazione al di fuori dei canali previsti provvede a trasmetterla tempestivamente al Presidente del Comitato Segnalazioni, assicurando la massima riservatezza in modo da tutelare l'identità del Segnalante e l'identità dei soggetti eventualmente segnalati e provvede quindi alla distruzione di quanto ricevuto.

Il Segnalante, mediante uno dei canali di segnalazione dedicati può chiedere di esporre le informazioni di cui è in possesso personalmente.

6.4. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE E RELATIVA ANALISI PRELIMINARE

Qualsiasi Segnalazione che pervenga attraverso i canali dedicati è ricevuta dal Comitato Segnalazioni. Le Segnalazioni ricevute a mezzo posta vengono inserite – con il supporto operativo del GCO – all'interno della piattaforma informatica dedicata affinché vengano automaticamente protocollate.

Il Comitato Segnalazioni ha quindi il compito di effettuare una prima analisi della Segnalazione. In particolare:

- > nel caso di Segnalazione manifestamente infondata ovvero estranea all'ambito di applicabilità della presente Linea Guida e/o avente contenuti già prima facie diffamatori e/o calunniosi, ovvero in presenza di una Segnalazione troppo generica e priva di qualsiasi elemento che permetta di avviare qualsiasi approfondimento, la stessa verrà archiviata. La Segnalazione verrà comunque mantenuta all'interno della piattaforma informatica dedicata, corredata da una breve nota indicante la motivazione dell'archiviazione;
- > nel caso di Segnalazione su fatti già noti e per i quali sono già in corso attività di verifica ed analisi, oppure sussistano già pre-contenziosi, contenziosi o altre indagini in corso, anche da parte di autorità giudiziarie, il Comitato Segnalazioni valuterà se collegare la Segnalazione alla fattispecie in corso di indagine;
- > nel caso di Segnalazione meritevole di indagine, il Comitato Segnalazioni verificherà in primis se questa ha rilievo ai fini del D.Lgs. 231/01 – integrando la stessa una violazione del Modello 231 o del Codice Etico o essendo afferente a uno dei fatti di reato previsti nel D.Lgs 231/01 – ed in tal caso procederà immediatamente con la condivisione della Segnalazione con l'Organismo di Vigilanza della società oggetto di Segnalazione, affinché quest'ultimo possa procedere con autonome valutazioni ed indagini.

Il Comitato Segnalazioni, nel caso di Segnalazione meritevole di indagine, valuterà la corretta classificazione della Segnalazione rispetto ad una specifica lista di categorie e procederà a tutte le verifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati avvalendosi, se ritenuto opportuno, della funzione Group Internal Audit.

Nel caso di Segnalazione avente contenuti già prima facie diffamatori e/o calunniosi, il Comitato Segnalazioni provvederà ad assumere le iniziative legali previste negli ordinamenti giudiziari competenti. In caso di siffatta Segnalazione, le Società del Gruppo potranno inoltre applicare gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalante.

Nessuna azione sarà invece intrapresa e nessuna sanzione sarà irrogata nei confronti di coloro che abbiano effettuato una Segnalazione in buona fede, anche nel caso in cui, a seguito delle attività di analisi e verifica, i fatti descritti risultassero infondati.

6.5. ATTIVITÀ DI ANALISI E VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE

In caso di Segnalazione ritenuta meritevole di indagine, il Comitato Segnalazioni potrà avvalersi della funzione Group Internal Audit al fine di svolgere verifiche e approfondimenti.

Ricevuto il mandato, la funzione Internal Audit di gruppo effettuerà tutte le attività di analisi e verifica, eventualmente anche con il supporto di altre funzioni aziendali (anche della società controllata coinvolta) o di specialisti esterni, fornendo aggiornamenti periodici al Comitato Segnalazioni. Nel caso di fattispecie che prevede il coinvolgimento dell'OdV, la medesima reportistica di aggiornamento verrà condivisa, sempre mediante la piattaforma informatica dedicata, anche con i membri dell'OdV stesso.

Durante l'attività di analisi e verifica, il team della funzione Internal Audit di gruppo potrà, in aggiunta, comunicare con il Segnalante attraverso appositi strumenti quali la chat messa a disposizione dalla piattaforma informatica dedicata (strumento criptato) o altri canali individuati che permettano di mantenere la massima tutela e anche l'anonimato del Segnalante stesso.

Terminata l'attività di audit, la funzione Internal Audit di gruppo redige un Report contenente le risultanze emerse che provvede a trasmettere, tramite la piattaforma dedicata, al Comitato Segnalazioni e, ove coinvolto, all'OdV competente.

Solamente i membri del Comitato Segnalazioni hanno accesso all'intero gruppo di Segnalazioni ricevute (ad esclusione di quelle specifiche nelle quali uno dei membri sia oggetto di Segnalazione) mentre, secondo il principio del need to know, qualsiasi altro soggetto avrà accesso solamente alle informazioni riferite alla Segnalazione per la quale si è reso necessario il suo coinvolgimento nell'attività di gestione, analisi e verifica.

6.6. ATTIVITÀ DI ANALISI DEL REPORT E DECISIONI SUCCESSIVE

Il Comitato Segnalazioni, ricevuto il Report e valutato il suo contenuto, provvede a porre in essere (anche con il supporto delle Società del Gruppo coinvolte), le azioni correttive che si rendessero necessarie e che possono prevedere:

- > la possibile adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato e/o dei soggetti risultati autori delle condotte illecite e/o delle violazioni segnalate;
- > l'adozione di ogni eventuale azione di rafforzamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e del Modello 231; nonché, ove si rendesse necessario,

> l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti costituenti reato, ovvero la promozione di azioni civili e/o di natura amministrativa.

Il Comitato Segnalazioni garantisce un riscontro al Segnalante rispetto alla presa in carico della Segnalazione e di informarlo/a circa le misure adottate, lo stadio delle indagini e l'esito, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle migliori prassi.

Un Executive Summary del Report viene inoltre condiviso con i seguenti destinatari:

> nel caso di Report riguardante la Capogruppo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il/gli Amministratori Delegati, con il Collegio Sindacale, con l'Organismo di Vigilanza e con gli ulteriori destinatari individuati di volta in volta dal Comitato Segnalazioni;

> nel caso di Report riguardante una Società del Gruppo, con l'Amministratore Delegato della Società del Gruppo o figura equivalente, con il relativo Collegio Sindacale ove esistente, con l'Organismo di Vigilanza ove esistente e con gli ulteriori destinatari individuati di volta in volta dal Comitato Segnalazioni.

6.7. REPORTING

Il Comitato Segnalazioni redige semestralmente una reportistica riepilogativa delle attività svolte. Tale reportistica verrà condivisa con il Consiglio di Amministrazione, con il Collegio Sindacale e con l'Organismo di Vigilanza di Daniele & C.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

Nel caso in cui, dalle verifiche delle Segnalazioni ricevute, emerga un comportamento illecito tenuto da un dipendente del Gruppo Daniele, quest'ultimo è soggetto a misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati, secondo quanto disposto dal Modello 231 (ove presente), dal Contratto Nazionale del Lavoro e dalle altre norme applicabili.

Sono in aggiunta previsti provvedimenti disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del Segnalante o di chi adotta misure ritorsive e/o discriminatorie nei confronti del Segnalante.

Nel caso di dipendenti del Gruppo Daniele, spetta alla funzione HR di Daniele & C. valutare i provvedimenti disciplinari da applicare.

Nel caso di altri soggetti diversi dai dipendenti (es. clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, stagisti, tirocinanti, partner commerciali) è di competenza della funzione Legale di Gruppo - anche con il coinvolgimento dei responsabili locali delle società controllate interessate - valutare, di volta in volta, gli eventuali provvedimenti sanzionatori applicabili.

8. TRACCIABILITÀ

Il Comitato Segnalazioni, attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica dedicata, assicura la tracciabilità del processo di gestione delle Segnalazioni unitamente alla corretta conservazione ed archiviazione della documentazione prodotta in sede di Segnalazione e successivamente durante tutto il processo di analisi e verifica, al fine di permettere la ricostruzione dell'intero processo di gestione della Segnalazione stessa.

9. LINEA GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel processo di Segnalazione oggetto della presente Linea Guida viene garantito il rispetto del Modello per la protezione dei dati personali, adottato da Daniele & C. a far data dal 2018, un tanto per assicurare la conformità del sistema al GDPR e ad ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Considerando la tipologia dei dati personali che potranno essere impattati dal processo di Segnalazione, il Team Privacy con il supporto del GCO e del DPO, hanno adottato le seguenti azioni:

> strutturazione dei processi e della piattaforma di gestione delle Segnalazioni in modo da garantire la conformità alla normativa privacy (privacy by design), in collaborazione e con il supporto del fornitore della piattaforma;

> attivazione di una piattaforma dedicata ed internazionale di gestione delle Segnalazioni atta ad assicurare adeguate misure di sicurezza, tecniche ed organizzative;

> nomina a responsabile del trattamento del fornitore della piattaforma dedicata e, se del caso, di eventuali altri fornitori coinvolti nel trattamento di dati personali in questione;

> ove necessario, esecuzione di LIA – Legitimate Interests Assessment - e DPIA – Data Protection Impact Assessment - per descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità e definire le modalità di gestione degli eventuali rischi per i diritti e la libertà delle persone derivanti dal trattamento stesso;

- > definizione dei ruoli e delle responsabilità privacy del personale autorizzato al trattamento dei dati;
- > nomina e formazione del personale autorizzato al trattamento dei dati personali, compresi gli amministratori di sistema;
- > nomina ex art 29 GDPR di tutti i componenti degli Organismi di Vigilanza del Gruppo Danieli;
- > predisposizione di adeguate informative privacy per tutti i soggetti interessati, in particolare Segnalante (ex art. 13 GDPR) e segnalato (ex art. 14 GDPR);
- > esecuzione di un adeguato programma di comunicazione per i dipendenti;
- > esecuzione di un audit annuale sulla corretta applicazione delle misure adottate.

Come sopra accennato, ex art. 32 GDPR sono state altresì definite misure di sicurezza adeguate in base al trattamento fra cui: protocollo di rete HTTPS, crittografia, account personali e non condivisi, autenticazione informatica forte, in ottemperanza ai provvedimenti del Garante Privacy.

Il Gruppo Danieli provvede alla anonimizzazione dei dati personali trasmessi attraverso i canali di Segnalazione al termine del periodo necessario al completamento dell'istruttoria mantenendo i soli dati idonei a garantire il reporting statistico (area di provenienza, categoria di Segnalazione, ecc.).

10. DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LINEA GUIDA

Con il supporto della funzione Marketing di Gruppo, Danieli & C. provvede alla diffusione e pubblicazione della presente Linea Guida sul sito internet di Danieli & C. e su quello delle Società del Gruppo.

Con il supporto della funzione Marketing, Danieli & C. provvede inoltre alla diffusione della presente Linea Guida mediante strumenti quali la pubblicazione sulla rete intranet aziendale, la consegna di flyer, ecc.

11. TERMINI E MODALITA' PER IL RECEPIMENTO DELLA PRESENTE LINEA GUIDA

Le Società del Gruppo Danieli, entro sei mesi dalla ricezione della presente Linea Guida, devono provvedere al recepimento della stessa adottando specifiche Procedure.

Le Società del Gruppo Danieli sono tenute a segnalare al GCO eventuali normative locali che ostacolano il recepimento della presente Linea Guida.

12. SEGNALAZIONI VIOLAZIONI DELLA LINEA GUIDA

Se un destinatario della presente Linea Guida dovesse venire a conoscenza di qualsiasi violazione o deroga alla stessa, deve comunicarlo attraverso i canali di segnalazione più sopra indicati.